

Allegato "A" all'atto rep.n. 20334/5510

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1. La società è denominata: "Servizi Pubblici Trecatesi S.P.T. S.p.A." in forma abbreviata "S.P.T. S.p.A.".

Articolo 2 - Sede

2. La società ha sede nel Comune di Trecate.

Articolo 3 - Oggetto

3. La società ha per oggetto: la gestione di servizi pubblici in genere, quali distribuzione idrica, raccolta e trasporto acque reflue, illuminazione, teleriscaldamento, gas, energia, servizi ambientali ed ecologici ed affini in genere, nonché l'acquisto e la vendita di materiali, attrezzature, macchinari relativi alla gestione e gli eventuali interventi di manutenzione e/o adeguamento sugli impianti, ivi compresi i relativi allacciamenti d'utenza ed ogni eventuale ampliamento connesso.

Rientrano conseguentemente nell'oggetto sociale: la progettazione e la costruzione degli impianti, anche appaltati a terzi, di cui ai servizi citati e gli studi tecnici finanziari opportuni per l'espletamento dei compiti relativi.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili e potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed imprese con oggetto simile, affine o complementare al proprio, nonché partecipare a consorzi ed associazioni temporanee tra imprese e ad aste, licitazioni e trattative private per progetti, appalti e gestioni.

La società potrà inoltre concedere avalli e fidejussioni e garanzie per obbligazioni e debiti di terzi, anche non soci. Le attività di cui sopra non potranno in ogni caso essere esercitate nei confronti del pubblico.

Articolo 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Articolo 5 - Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

In essi devono essere indicati, ove esistenti, il numero di telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica di ogni soggetto.

Articolo 6 - Capitale e azioni

6. Il capitale sociale è di euro 449.318 (quattrocentoquarantanovemilatrecentodiciotto).

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale è diviso in numero 449.318 azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna.

Le azioni vengono emesse con indicazione del valore nominale. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Articolo 7 - Strumenti finanziari

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o servizi oppure a favore di prestatori di lavoro della società o di società controllate.

La società può emettere detti strumenti finanziari per somma





vamente non eccedente il capitale sociale, la riserva e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

gli strumenti finanziari non sono trasferibili.

gli strumenti finanziari non sono rappresentati da titoli di cui, salva la possibilità di documentare la titolarità e la legittimazione tramite certificati emessi a cura dell'organo amministrativo, non destinati alla circolazione, contenenti le seguenti indicazioni:

- la denominazione, il codice fiscale, la sede della società e il registro delle imprese presso il quale è iscritta;
- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- la data della situazione patrimoniale di riferimento;
- la data della decisione di emissione con gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, il rendimento o i criteri per la sua determinazione;
- ogni altra indicazione ritenuta utile dalla decisione di emissione.

Ai portatori degli strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Ai portatori degli strumenti finanziari spettano tutti i diritti a contenuto patrimoniale spettanti agli azionisti.

Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la riverzione alla società del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi più gravi egli può inoltre essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo amministrativo ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra reciproca azione delle parti. La stessa disciplina si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, allorchè si tratti di strumenti finanziari assegnati a dipendenti della società o di società controllate.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1 La società può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili con delibera assunta rispettivamente dall'assemblea ordinaria e straordinaria.

8.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 27 del presente statuto.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del C.C.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.

La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art.2447 bis lett.b del C.C.

Articolo 10 - Finanziamenti

10. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali per-

dite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Tali versamenti non danno luogo a corresponsione di interessi da parte della società salva diversa decisione dell'assemblea.

Articolo 11 - Trasferimento delle azioni

11.1 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi alle condizioni di seguito indicate.

Per "azione" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti; per trasferimento per atto tra vivi si intendono tutti i negozi di alienazione e, quindi oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento in società, dazione in pagamento e donazione.

Articolo 12 - Recesso

Il socio ha diritto di recedere unicamente nei casi previsti dalla legge.

In tali casi il socio che intendesse recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Articolo 13 - Unico socio

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 C.C., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

Articolo 15 - Competenze dell'assemblea ordinaria





15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. l'emissione di obbligazioni non convertibili.

Articolo 16 - Competenze dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 28 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

16.2 L'attribuzione all'organo amministrativo delle delibere di cui all'articolo 28 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17 - Convocazione dell'assemblea

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

17.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

17.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza o con mezzi di telecomunicazione e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere.

17.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea comunicato al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).



Articolo 18 - Assemblee di seconda convocazione

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

18.2 L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Articolo 19 - Assemblea totalitaria

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 20 - Quorum dell'assemblea ordinaria

20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

20.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

20.3 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 21 - Quorum dell'assemblea straordinaria

21.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

21.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art.2351 C.C.

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 22 - Norme per il computo dei quorum

22.1 Nel computo del quorum costitutivo dell'assemblea ordinaria non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

22.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento del-



22.2 I titoli di verifica del quorum costitutivo siano identificati dal delegato ed esibiscano almeno una azione.

22.3 Il diritto di voto delle azioni proprie nonchè delle azioni cedute dalle società controllate è sospeso, ma tali azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

22.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; salvo diversa disposizione di legge le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Articolo 23 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

23.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 C.C.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

La convocazione può però prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 C.C.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

23.2 Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi e che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

23.3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma C.C., gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

23.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 24 - Rappresentanza del socio in assemblea

24.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

24.2 La delega può essere rilasciata solo per ogni singola assemblea, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

24.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

24.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

24.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

24.6 Le deleghe non possono essere rilasciate alle società controllate nè a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle medesime.

Articolo 25 - Svolgimento dell'assemblea

25.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

25.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

25.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 26 - Modalità di voto

26.1 Il voto segreto non è ammesso.

26.2 L'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in forma di audioconferenza o audio-videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e alle seguenti condizioni:

- il numero dei partecipanti non sia superiore a cinque ove si utilizzi il collegamento solo in forma di audioconferenza;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo nel caso di adunanza totalitaria) i luoghi collegati in audioconferenza o audio-videoconferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di essere identificato da tutti gli altri, di visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione;
- chi verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Articolo 27 - Assemblee speciali


27.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

27.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

27.3 L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni e di strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e delibera sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;





delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

27.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

27.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

27.6 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 C.C.

27.7 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 28 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie e di unità locali;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative, quando previsto dalla legge;

e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

f) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 29 - Azione di responsabilità

Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Articolo 30 - Composizione dell'organo amministrativo

30. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da quattro membri di cui due membri nominati dal Comune di Trecate e due membri nominati dal Socio Privato.

Articolo 31 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

31.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

31.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Es'si scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

31.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assem-

blea.

31.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

31.3.2.2 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

31.3.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

31.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 32 - Presidente del consiglio di amministrazione

32.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un presidente, scegliendolo tra i membri nominati dal Comune di Trecate.

32.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

32.3 Il consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 33 - Organi delegati

33.1 Il consiglio di amministrazione nomina tra i Consiglieri espressi dal socio privato il vice presidente - amministratore delegato. Al Presidente ed al Vice Presidente vengono delegati i poteri di seguito elencati:

Il presidente:

- convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- presenta al collegio sindacale ed all'assemblea la relazione al bilancio ed il bilancio;
- attua i deliberati del consiglio di amministrazione ed esegue, con firma congiunta al vice presidente - amministratore delegato, le operazioni bancarie e di c/c postale nei limiti che saranno determinati dal consiglio di amministrazione;
- rappresenta la società in giudizio con la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti;
- firma, congiuntamente con il vice presidente - amministratore delegato, gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione.

Il vice presidente - amministratore delegato:

- presiede all'esercizio normale e straordinario della società;
- firma la relazione di bilancio ed il bilancio;
- attua i deliberati dal consiglio di amministrazione ed esegue, con firma congiunta al presidente, le operazioni bancarie e di c/c postale, nei limiti che saranno determinati dal consiglio di amministrazione;
- indice gare di appalto, licitazioni e trattative private;
- concede sub-appalti;
- compera e vende merci, impianti e materiali attinenti l'attività aziendale, secondo i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;





promuove gli atti cautelativi ed esecutivi;
presiede alle pratiche in via amministrativa presso le Au-
torità di governo, Regione, Provincia e Comune;
redige, firma e presenta ricorsi ed opposizioni;
partecipa a collaudi e liquidazioni;

firma, congiuntamente con il presidente, gli atti delibe-
rativi del consiglio di amministrazione.

Il vice presidente - amministratore delegato è:

- il capo del personale e, in quanto tale, sovrintende agli atti e alle decisioni relative al governo del personale dipendente e, nei casi più impegnativi, riferisce al consiglio di amministrazione;
- il responsabile, nei confronti della società, dei lavori amministrativi e tecnici che vengono affidati a terzi.

Sono comunque riservati al consiglio i seguenti poteri:

- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni sociali e/o le gestioni per conto terzi;
- la concessione di ipoteche e fidejussioni;
- l'accettazione di concordati giudiziari.

33.2 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto C.C.

33.3 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

Articolo 34 - Delibere del consiglio di amministrazione

34.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente e dal collegio sindacale.

34.2 La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con comunicazione da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

34.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con comunicazione da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni.

34.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio. Peraltro per le deliberazioni relative all'assunzione o cessione di partecipazioni azionarie e non azionarie in altre società, alla compravendita e permuta di beni immobili, alle operazioni ipotecarie su immobili, alla cessione e conferimento di aziende o rami di azienda, sono necessari la presenza ed il voto favorevole di 2/3 degli amministratori in carica.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza dei voti richiesti per l'approvazione della delibera.

34.6 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie previste dal presente statuto in tema di assemblea.

34.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale.

34.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

34.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 35 - Rappresentanza sociale

35.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

35.2 Spetta altresì al Vice Presidente e Amministratore Delegato.

Il potere di rappresentanza è generale.

Articolo 36 - Remunerazione degli amministratori

36.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la cessazione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

36.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o amministratore delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

36.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 37 - Collegio sindacale

37.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, salvo che l'assemblea non deliberi la nomina del revisore contabile.

37.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti; il sindaco con funzione di Presidente ed un sindaco supplente saranno nominati dal Comune di Trecate mentre due sindaci effettivi ed un supplente verranno indicati dal socio privato.

37.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 C.C. e 2409 bis C.C.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

37.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

37.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

37.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste in tema di assemblea.

Articolo 38 - Bilancio e utili





...ercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di

utili netti risultanti dal bilancio, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria, verranno ripartiti, secondo le norme per legge, nel seguente modo:

- 5% a riserva ordinaria;
- 10% a fondo miglioramento;
- 85% da ripartirsi tra i soci.

L'assemblea ha la facoltà di destinare a riserva straordinaria la quota da ripartire tra i soci, secondo le norme di legge.

Ove la società sia assoggettata per legge al controllo del bilancio da parte di società di revisione iscritta all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 39 - Scioglimento e liquidazione

39.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 C.C.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 quater C.C.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 40 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente della Camera di Commercio del luogo in cui si trova la sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

L'arbitro avrà sede presso il proprio domicilio.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve

essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 41 - Disposizioni Generali

Le attività relative allo svolgimento dei servizi amministrativi e tecnici che non saranno svolte direttamente da personale della S.P.T. S.p.A. verranno affidate al socio privato attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione che salvaguardi la convenienza tecnico-economica della stessa S.P.T. S.p.A.

Firmato: Luciano Visentini - Roberto Franzo notaio

